



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**

**DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE  
GIURIDICHE**

**DIRETTRICE  
PROF. ELENA  
D'ORLANDO**

Prot. 2019/00599  
Class. 2019-III/13.11

**CONTRATTO PER IL CO-FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA**

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI – RETE  
LENFORD E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI  
ASSEGNI DI RICERCA (ART. 22 L. 240/10)**

**L'ASSOCIAZIONE AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI – RETE LENFORD**, nel prosieguo denominata "Finanziatore", (C.F. e P.I. 06006020488) con sede legale in Bergamo (24122), Via Sant'Alessandro n. 14, nella persona della legale rappresentante pro tempore, Avv.ta Miryam Camilleri, nata ad Agrigento il 31.05.1968, domiciliata per la carica presso la sede della medesima Associazione

**E**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE** in prosieguo denominata "Università", (C.F. 80014550307, P.I. 01071600306), rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.4.1971, per la sua carica domiciliata presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Treppo n.18, Udine;

**PREMESSO**

- che il Finanziatore intende co-finanziare nell'ambito della disciplina "Diritto privato" un assegno di ricerca della durata di un anno, per un importo di euro 9.000, dal tema "Diritti fondamentali delle persone LGBTI+ e ordinamento scolastico";
- che l'Università è interessata a sviluppare la tematica di ricerca di cui sopra mediante l'attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito "assegno di ricerca") per la durata di anno e dal tema "Diritti fondamentali delle persone LGBTI+ e ordinamento scolastico".

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Stipula assegno per la collaborazione ad attività di ricerca**

**1.1** L'Università si impegna ad attivare n.1 assegno di ricerca, come indicato in premessa. L'assegno sarà messo a concorso con le modalità stabilite nel Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 220 del 27.4.2018.

**1.2** L'Università, al termine delle procedure selettive, si impegna a conferire al vincitore l'assegno di ricerca mediante la stipula di un contratto che regolerà un rapporto di collaborazione a carattere



continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

**1.3** L'assegnista svolgerà l'attività prevalentemente presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche, ovvero presso altre sedi dell'Università degli Studi di Udine ovvero, con il consenso dell'interessato, presso la sede del "finanziatore" e presso istituzioni di ricerca italiane e straniere, ma nel fermo rispetto dell'autonomia operativa dell'assegnista e senza alcun vincolo di dipendenza e di orario nei confronti dell'Amministrazione Universitaria e del Finanziatore.

L'attività svolta presso il "finanziatore" dovrà essere preceduta dalla predisposizione di un piano di ricerca (come da fac-simile allegato).

## **Art. 2 - Finanziamento assegno di ricerca**

**2.1** L'importo annuale dell'assegno, al lordo degli oneri a carico ente, è di € 23.786,55 (ventitremilasettecentoottantasei/55). Tale somma è comprensiva del contributo previdenziale INPS, a gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26 e seguenti della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dell'assegno, delle ritenute ed altre imposte da applicare a norma di legge, saranno automaticamente adeguate ad eventuali variazioni disposte dal Ministero per l'assegno di ricerca, con le medesime decorrenze.

**2.2** Il finanziatore si impegna a versare all'Università un importo di € 9.000,00 (novemila) a titolo di cofinanziamento dell'assegno di ricerca.

**2.3** La somma di cui al precedente comma sarà versata all'Università entro il 15/08/2019 senza bisogno di richiesta alcuna da parte dell'Università.

L'Università darà inizio alla procedura selettiva solo dopo che il Finanziatore avrà versato l'intera somma dovuta ai sensi della presente convenzione. L'Università si impegna a restituire l'intera somma al Finanziatore nel caso in cui entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della convenzione la procedura selettiva non sia stata avviata.

Eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione dell'assegno saranno versate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

**2.4** Le somme di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui alla presente Convenzione, verranno trattenute dall'Università nei limiti delle somme effettivamente spese e restituite al Finanziatore per la rimanente parte.

## **Art. 3 - Formazione**

**3.1** L'Università mantiene la responsabilità del coordinamento dell'attività dell'assegnista che fruisce dell'assegno di ricerca erogato dal Finanziatore. Il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca è il Prof. agr. Francesco Bilotta afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche.



#### **Art. 4 - Proprietà industriale dei risultati**

**4.1** Nel caso in cui i risultati della ricerca proposta con l'assegno siano soluzioni tecnologiche brevettabili, il Finanziatore dovrà essere informato e dovrà esprimere il proprio interesse per ciascuna delle soluzioni tecnologiche segnalate.

**4.2** In caso di interesse, al Finanziatore è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento della soluzione tecnologica a condizioni economiche di mercato. Si precisa sin d'ora che :1) il Finanziatore avrà il diritto a scrivere il brevetto, avvalendosi del supporto degli inventori; 2) l'Università sarà il titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3) l'Università entro tre mesi dal deposito della domanda di priorità avvierà le procedure per la cessione della titolarità a favore del Finanziatore; 4) il Finanziatore sosterrà i gli oneri connessi alla tutela brevettuale dell'invenzione e riconoscerà all'Università un compenso equivalente al prezzo di mercato..

**4.3** Nel caso in cui il Finanziatore non esprimesse interesse sulle singole soluzioni tecnologiche, l'Università sarà libera di decidere se depositare delle domande di brevetto. In tal caso: 1b) l'Università avrà il diritto a scrivere in autonomia il brevetto; 2b) l'Università sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3b) l'Università sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento; 4b) il Finanziatore godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui l'Università riceva da terzi richieste di concessione d'uso del brevetto, ritenute di interesse dall'Università stessa. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi; 5b) il Finanziatore non potrà concedere a terzi l'uso dell'eventuale licenza non esclusiva senza il preventivo consenso ottenuto dall'Università.

**4.4** In ogni caso, il Finanziatore è tenuto ad esprimere il proprio interesse alla le soluzioni tecnologiche ritenute brevettabili entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Università. In caso di mancata risposta, si riterrà tacitamente che il Finanziatore non è interessato al brevetto.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

**5.1** L'Università e il Finanziatore dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.



Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

**6.1** Durante l'eventuale permanenza dell'assegnista di ricerca presso la propria sede il Finanziatore applicherà all'assegnista le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e provvederà a comunicare le relative procedure interne.

#### **Art. 7 – Collaborazione tra le parti e disseminazione dei risultati**

**7.1.** Il finanziatore in accordo con il Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutti materiali a sua disposizione utili per lo studio;
- b) consentire al Dipartimento di Scienze Giuridiche l'uso del proprio logo al fine di segnalare la sussistenza della presente convenzione per tutta la durata della stessa;
- c) menzionare il Dipartimento di Scienze Giuridiche in tutte le sue comunicazioni istituzionali relativi alle attività svolte in attuazione della presente convenzione;

**7.2.** L'Università in accordo con il rappresentante legale del Finanziatore si impegna a:

- a) menzionare il Finanziatore in tutte le sue comunicazioni istituzionali relative alle attività svolte in attuazione della presente convenzione;
- b) consentire al Finanziatore l'uso del proprio logo al fine di segnalare la sussistenza della presente convenzione per tutta la durata della stessa;
- c) fornire la collaborazione scientifica necessaria per tutte le attività che le parti concorderanno di realizzare in attuazione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a stipulare una convenzione per precisare i termini dell'utilizzazione dei risultati e del coinvolgimento nella disseminazione degli stessi.

#### **Art. 8 – Durata**

**8.1** La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipula e ha durata pari a quella dell'assegno di ricerca per la quale è stata stipulata.

#### **Art. 9 – Controversie**

**9.1** Nel caso in cui non sia possibile comporre stragiudizialmente la eventuale controversia, le parti indicano il Tribunale di Udine quale Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 10 – Spese**



**10.1** La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura paritaria. Il Dipartimento assolverà il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 59443/2015 del 23/6/2015.

Udine, **21 AGO. 2019**

Per l'Università  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
LGBTI – Rete Lenford  
La Direttrice  
Prof.ssa Elena D'Orlando

Per il Finanziatore  
Avvocatura per i diritti  
  
La Presidente  
Avv. ta Miryam Camilleri

